



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 ;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Andrea Varveri

L'Assessore Anziano

f.to Filippo Camiolo

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell' Addizionale Comunale all' IRPEF 2022 e conferma dell' aliquota unica per l' esercizio 2022-proposta per il Consiglio Comunale.

Proponente: Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997. n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto e richiamato l'art. 42 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Visto il comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (Decreto sul federalismo fiscale municipale) che prevede quanto segue: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Considerato che la potestà regolamentare generale, nell'attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli enti locali (TUEL) il quale, all'art. 149, comma 3, recepisce le disposizioni fondamentali contenute nell'art. 52, stabilendo che *"La*



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le provincie in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Tenuto conto dell'abrogazione ad opera del D.L. 34/2019 del comma 2 dell'articolo 52 *"I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e delle provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell'anno successivo";*

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- *un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);*
- *un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);*

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002,



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'*articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie."

Visto l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) il quale testualmente recita: "Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Considerato:

- che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è *fissato* al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 *il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2022. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Dato atto:

- che i Comuni sono tenuti, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019, ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3. D.Lgs. n. 360 del 1998;
- che ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la conseguente pubblicazione entro il 28 ottobre 2022.

Vista la circolare ministeriale n. 2/DF del 22 novembre 2019 avente ad oggetto *"art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, m 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti"*;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 97/2012 concernente "Applicazione addizionale comunale all'IRPEF 2012", con approvazione dell'aliquota unica dell'addizionale comunale pari allo 0,8%;

Visti i nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022):

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Richiamato il comunicato del MEF dello scorso 17/02/2022 concernente "Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni";

Dato atto dell'esigenza del bilancio corrente esercizio 2022 di assicurare idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Ritenuto infine di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF 2022 composto da n. 10 articoli, allegato alla presente deliberazione, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 3 del 10.03.2022;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

per tutto quanto precede, **ritenuto** di provvedere in merito;

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto indicato in premessa e di confermare per l'anno 2022 l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;
2. **di approvare** lo schema di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF 2022, che sostituisce il precedente regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 2012;
3. **di quantificare** presuntivamente il gettito derivante dall'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF tra un minimo di € 368.394,00 ed un massimo di 450.258,00, come da proiezione estrapolata dal portale "federalismo fiscale" ed allegata alla presente deliberazione;
4. **di trasmettere** la presente proposta di deliberazione al C.C. per l'approvazione definitiva dopo il deposito presso la Segreteria, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Il Responsabile del Settore E.F.
f.to Dott. Giuseppe Interlicchia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Approvazione del regolamento per l'applicazione dell' Addizionale Comunale all' IRPEF 2022 e conferma dell' aliquota unica per l' esercizio 2022 - Proposta per il Consiglio Comunale ”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Parere favorevole già espresso lo scorso 23 febbraio 2022, prot. n. 2834, alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale. Acquisito il parere del Collegio dei Revisori in data 10 marzo 2022, prot. n. 3720, alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale. Identico l'iter seguito per l'approvazione del regolamento sull'Imu, delibera del Consiglio Comunale n. 90/2021.

Sede Municipale 13-04-2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Giuseppe Interlicchia)

Il Responsabile del Settore
f.to (Giuseppe Interlicchia)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (3)

OGGETTO: “Approvazione del regolamento per l'applicazione dell' Addizionale Comunale all' IRPEF 2022 e conferma dell' aliquota unica per l' esercizio 2022 - Proposta per il Consiglio Comunale ”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 13-04-2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Giuseppe Interlicchia)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 51 del 13-04-2022, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 14-04-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale
(Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale